

STATUTO DELLA

A.P.O.M. ASSOCIAZIONE PATOLOGIA ONCOLOGICA MAMMARIA ETS

Art. 1 - COSTITUZIONE e SEDE

E' costituita una libera Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "A.P.O.M. Associazione Patologia Oncologica Mammaria ETS" o in breve "A.P.O.M. ETS". Di tale denominazione l'Associazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha Sede Legale e Operativa in Cremona. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di sedi e sezioni staccate, anche in altre località della Regione, è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 - FINALITA' e ATTIVITA'

L'Associazione, che non ha finalità di lucro né diretto né indiretto, è ispirata ai principi di democrazia e di solidarietà umana e civile contenuti nella Carta dei diritti dell'uomo e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.

Per il perseguimento di tali finalità, l'Associazione opera nei settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), ed u), del D.Lgs. 117/2017, svolgendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- Diffusione della cultura della prevenzione fra la popolazione sana, attraverso la diagnosi precoce, la promozione degli screening e la condivisione di stili di vita salutari;
- Vicinanza e sostegno (anche psicologico) alle donne affette da patologia oncologica mammaria e, più in generale, alle donne che affrontano un percorso oncologico, e alle loro famiglie;
- Assistenza (anche domiciliare) ai malati oncologici, servizio di trasporto da e per l'Ospedale durante le terapie e di alloggio per pazienti residenti fuori provincia in cura presso l'ASST di Cremona;
- Acquisto di apparecchiature finalizzate al miglioramento della diagnosi, della cura e della qualità della vita dei pazienti.

A tal fine l'Associazione potrà operare in stretto contatto con l'ambiente medico, allo scopo di favorire l'approfondimento della conoscenza e l'aggiornamento sulla patologia oncologica mammaria e le patologie oncologiche correlate, nonché per essere di stimolo agli Enti Ospedalieri e alle Fondazioni.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, potrà svolgere, altresì, l'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 3 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo e/o revisione se nominati o previsti per legge;
- d) il Collegio dei Probiviri (se nominato dall'Assemblea).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 4 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'Associazione e ne condividano gli scopi sociali.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.

I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva facoltà di recesso.

SOCI ORDINARI: sono le persone fisiche interessate, nonché Enti di qualsiasi natura che svolgano attività analoga o connessa a quella propria dell'Associazione, ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione.

Art. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) ed esercitare i diritti di voto; in caso di soci minorenni, il voto sarà espresso da chi ne ha la responsabilità genitoriale o la tutela, ai sensi di legge;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione e usufruire di tutti i servizi;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- accedere agli atti e ai libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità definite in un apposito regolamento o delibera del Consiglio;
- proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere gli organi associativi e candidarsi in essi.

Art. 6 - CATEGORIE DI SOCI

L'Associazione ha una sola categoria di soci, i Soci Ordinari,

Art. 7 - AMMISSIONE SOCI ORDINARI

La domanda di ammissione all'associazione va indirizzata al Consiglio direttivo che delibera, a maggioranza, in merito all'accoglimento o al rifiuto. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati e ha effetto dalla data della deliberazione.

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della prima convocazione utile.

Art. 8 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso o estinzione dell'Ente;
- mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dimissioni volontarie, da comunicare per iscritto entro tre mesi dalla chiusura dell'anno associativo;
- esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del Socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del Socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea dei Soci, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stato deliberato.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno di ogni anno, per discutere e deliberare sul rendiconto economico-finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno il 10% dei Soci.

La data, di prima e seconda convocazione, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai Soci, attraverso lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni, purché idonei a dare evidenza di avvenuta ricezione.

Ogni Socio ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto a un voto; è ammessa la delega, ma solo a favore di altro socio avente diritto al voto: ogni

socio può essere portatore al massimo di una delega. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 c.c., in quanto compatibili.

Per la costituzione legale dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione, e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di 30 (trenta) giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L'Assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 ASSEMBLEA - COMPITI

L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i Soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e degli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) Approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo se previsto nonché la relazione di missione del Consiglio Direttivo che annualmente lo stesso deve presentare all'Assemblea rendendo conto della gestione delle attività e dei servizi, nello specifico delle attività diverse eventualmente svolte;
- c) Deliberare in merito al diniego di ammissione o all'esclusione degli associati, espressa, in prima istanza, dal Consiglio Direttivo;
- d) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare in merito alle modifiche dello statuto, all'eventuale scioglimento dell'Associazione e a ogni altra disposizione di carattere straordinario.

Per la modifica dello statuto è necessaria

- * in prima convocazione la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti;
- * in seconda convocazione la presenza di almeno 1/3 dei soci aventi diritto, ed il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti.

La riunione in seconda convocazione non potrà avvenire prima di 24 ore dalla data/ora fissate per la prima convocazione, e comunque dovrà avvenire entro i 30 giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da un minimo di cinque membri a un massimo di undici membri, come verrà determinato dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, e uno o più vice-presidenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato verranno scelti come sostituti i primi tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione dell'ultima elezione assembleare, nell'ordine di preferenza da essa risultante. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del Consigliere attraverso la sua elezione nella prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. In tal caso il Consiglio Direttivo decaduto deve tempestivamente convocare l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO - POTERI

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei Soci;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare annualmente all'assemblea dei Soci;
- g) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- h) conferisce e revoca procure;
- i) individua e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, come previsto.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO - DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la maggioranza dei consiglieri.

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

Art. 14 - LA GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio Direttivo, a propria discrezione e ricorrendone la necessità, può nominare una giunta esecutiva formata da un numero di persone secondo necessità, oltre al presidente del Consiglio Direttivo, con il compito di provvedere

all'amministrazione della Associazione e all'attuazione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo, nonché di operare in ogni altro settore a cui fosse a ciò delegata dal Consiglio Direttivo.

La giunta esecutiva risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo e può essere da questo revocata.

Art. 15 - ORGANO di CONTROLLO e REVISIONE LEGALE

Le suddette cariche, esterne al Consiglio Direttivo, sono incompatibili con qualunque altro incarico nell'Associazione.

L'Assemblea deve nominare l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo resta in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo e i suoi componenti possono essere rinominati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che resta in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo.

I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea generale può nominare ogni quattro anni il Collegio dei Probiviri, formato da tre membri. Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'Associazione e i suoi organi, saranno demandate a detti Probiviri i quali giudicheranno ex bono et aequo.

17- LE SEDI PERIFERICHE

Laddove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica. Le modalità di funzionamento delle sedi periferiche sono definite in un regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 18 - LE SEZIONI SPECIALIZZATE E COMITATO SCIENTIFICO

Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno potranno essere costituite delle sezioni specializzate e uno o più comitati scientifici con il compito di

meglio attuare i singoli rami dello scopo sociale e/o incentivare l'informazione nel settore della prevenzione, diagnosi e cura. Le modalità di funzionamento del comitato scientifico e delle sezioni specializzate sono definite in un regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 19 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Ente;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti nella misura stabilita con delibera del Consiglio Direttivo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati a incrementare il patrimonio;
- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e diverse
- ogni altro tipo di entrata compatibile con l'attività dell'Associazione e con le disposizioni di legge ad essa applicabili.

Art. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Art. 21 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - DURATA E SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento motivato dell'Associazione deve essere deliberato da almeno i tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, a opera dei liquidatori ad altro ente del terzo settore scelto

dall'assemblea, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, ovvero in caso di parere contrario del Registro Unico o di mancanza di indicazioni da parte dell'assemblea, a Fondazione Italia Sociale.

Art. 23 - NORMA TRANSITORIA

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e delle sue disposizioni attuative e delle altre leggi in materia, in quanto applicabili

F.TO ELENA IRMA

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)

Io sottoscritto Giovanni Corioni, notaio in Cremona, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti munito delle prescritte firme.

Cremona, 6/10/2023

F.TO GIOVANNI CORIONI, NOTAIO (L.S.)